

Legge regionale 19 maggio 2011 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

Art. 24

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1. Dopo la lettera c bis) del comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è aggiunta la seguente:

<<c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.>>.